

Analisi del Regolamento 2016/2031: novità del nuovo regime fitosanitario e ruolo degli operatori professionali

Beniamino Cavagna

Firenze, 11 maggio 2017



ACCADEMIA DEI GEORGOFILII



Premessa

- La Commissione ritiene la materia fitosanitaria estremamente importante per la salvaguardia nell'Unione
 - produzioni vegetali
 - patrimonio forestale delle aree naturali
 - ecosistemi naturali
 - biodiversità e biosicurezza
 - rapporto costi benefici 1:500
- La globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici hanno incrementato negli ultimi anni l'introduzione di nuovi organismi nocivi
- Per il futuro il rischio di nuove introduzioni è ritenuto elevato
- Il quadro normativo in vigore è stato **oggetto di critiche** considerato che non ha fermato il crescente afflusso di nuovi e pericolosi organismi nocivi



Premessa

- **Il nuovo regime fitosanitario della UE resta aperto** tutti gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'Unione sono consentiti ad eccezione di alcuni divieti
- Per contrastare la minaccia di nuove introduzioni è necessario ***adottare criteri che consentano di determinare i rischi fitosanitari*** connessi agli organismi nocivi ***e di ridurli a un livello accettabile***
- Ritenuto opportuno sostituire la Direttiva 2000/29/CE con un Regolamento per ***garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme***



REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2016**

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio



Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

- Stabilisce le **norme per determinare i rischi fitosanitari** rappresentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e **le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile**
- **Le piante** diverse da quelle considerate dal **Regolamento (UE) n. 1143/2014** che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio della UE possono essere considerate organismi nocivi ai fini del Regolamento 2016/2031




Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

- **non comprende disposizioni relative ai controlli ufficiali** effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria
- i controlli sono totalmente demandati al **Reg (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017** sui controlli ufficiali (che sostituisce il Regolamento (CE) n. 882/2004)
- **Reg (UE) N. 2014/652 del 15 maggio 2014** che fissa le disposizioni per la **gestione delle spese** relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
 - *contribuire alla protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi*



Nuovo regime fitosanitario



Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

- Aspetti generali
- Novità per l'autorità competente
- Novità per gli operatori professionali



Organismi nocivi

- **Da quarantena**
 - identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio
 - impatto economico ambientale o sociale inaccettabile sul territorio
 - disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso l'insediamento o la diffusione all'interno di un territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto
- **Rilevanti per la UE**
 - è un organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio di riferimento è la UE
- **Prioritari**
 - organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena
- **Non da quarantena**
 - è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto



Passaporto delle piante

- Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante prodotti vegetali **e altri oggetti** nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette

altri oggetti: materiali od oggetti in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale

- La Commissione stabilisce un elenco delle piante dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante

–tutte le piante da impianto escluse le sementi

–le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni

–le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione

piante da impianto: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate



Passaporto delle piante

- Il passaporto delle piante **NON È RICHIESTO** per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti se **forniti direttamente a un utilizzatore finale**, compresi i giardinieri non professionisti
- Tale eccezione non si applica:
 - agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti attraverso vendita tramite **contratti a distanza**
 - agli utilizzatori finali per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le **zone protette**



Passaporto delle piante

- la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese separate da una barra obliqua
- la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero
- **la lettera «A»** seguita dalla denominazione botanica della specie oppure il nome dell'oggetto
- **la lettera «B»** seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale
- **la lettera «C»** seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto



Aspetti innovativi per l'Autorità competente

- Notificare di un pericolo imminente (art 9)
- Informare gli Operatori Professionali circa gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che sono stati rinvenuti in un territorio (art 12)
- Informare il pubblico circa gli organismi nocivi prioritari che sono stati rinvenuti in un territorio (art 13)
- Programmare indagini sugli organismi nocivi prioritari (art 24)
- Stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari (art 25)
- Programmare esercizi di simulazione per gli organismi nocivi prioritari (art 26)
- Stilare piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari (art 27)
- Designare delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art 60)



Operatore professionale (OP)

E' un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante ai prodotti vegetali e ne è giuridicamente responsabile:

- impianto
- riproduzione
- produzione incluse la coltivazione la moltiplicazione e il mantenimento
- introduzione spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione
- messa a disposizione sul mercato
- immagazzinamento raccolta spedizione e trasformazione



Registro ufficiale degli operatori professionali

- Gli OP che introducono e/o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali
- Gli OP autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
- Gli OP che richiedono certificati di export o pre export
- Gli OP che sono coinvolti da atti di esecuzione della UE



Responsabilità dell'OP

- **Un OP al quale sono fornite** piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti UE registra i dati che gli consentono di identificare il fornitore di ogni unità di vendita di pianta ricevuta
- **Un OP che fornisce** piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti UE registra i dati che gli consentono di identificare il destinatario di ogni unità di vendita di pianta movimentata
- **Gli OP istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali all'interno e tra i loro siti**
- **Messa a disposizione delle informazioni su richiesta dell'autorità competente**

Tracciabilità conservata per almeno tre anni



Responsabilità dell'OP

L' OP autorizzato a rilasciare i passaporti delle piante deve:

- possedere le conoscenze necessarie per effettuare le indagini riguardanti:
 - gli organismi nocivi **da quarantena rilevanti** per l'Unione
 - gli organismi nocivi **da quarantena rilevanti per le zone protette**
 - gli organismi nocivi **regolamentati non da quarantena rilevanti** per l'Unione
 - i **sintomi** della presenza degli organismi nocivi i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi
- disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità
- assicurare che sia impartita una formazione adeguata al suo personale coinvolto nelle indagini



Responsabilità dell'OP

- Quando un OP **sospetta o constata** la presenza di un ONQ rilevante o di un ON soggetto a misure ne dà notifica immediatamente all'autorità competente e
- **se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione**
- In caso di conferma ufficiale relativa alla presenza di un ON l'OP:
 - adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'ON
 - adotta immediatamente le misure necessarie per eliminare l'ON dalle piante, da altri oggetti, dal suolo, dalle acque
 - ritira senza indugio dal mercato le piante i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il proprio controllo
 - informa i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo
 - fornisce indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati
 - richiama dal mercato le piante i prodotti vegetali o altri oggetti
 - fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per il singolo cittadino



Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

- OP possono istituire piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi
- L'autorità competente approva i piani
- Gli OP autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato **possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta**



Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

- le informazioni richieste in merito alla registrazione dell'OP autorizzato
- le informazioni richieste in merito alla tracciabilità
- una descrizione dei processi di produzione dell'OP autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante
- un'analisi dei punti critici e le misure adottate dall'OP per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici
- le procedure messe in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione degli interventi realizzati
- i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto
- la formazione erogata al personale



Entrata in vigore

- regolamento entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e **si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019**
- *articolo 111 che modifica del regolamento (UE) n. 652/2014 dal 1 gennaio 2017*
- modelli certificati di esportazione e riesportazione **dal 2022**





Conclusioni

- strategicità della materia fitosanitaria
- maggior consapevolezza del ruolo del Servizio fitosanitario
- necessità di riorganizzare il sistema fitosanitario
- necessità di formare rapidamente il personale dell'Autorità e gli OP
- competitività delle imprese italiane

